

Responsabilità dei sindaci tutta da provare

Il Tribunale di Milano precisa i presupposti della responsabilità da omesso o inadeguato controllo

/ Maurizio MEOLI

Il Tribunale di Milano, in due recenti sentenze, la n. [1323](#) e la n. [2043](#) del 2017, fornisce importanti precisazioni in relazione alle azioni contro sindaci e revisori chiamati in causa come corresponsabili, per **mancato o inadeguato** controllo, dei danni procurati dagli amministratori alle società "controllate". In entrambi i casi, peraltro, la responsabilità dei "controllori" è stata esclusa e le società attrici sono state condannate all'integrale rifusione delle spese di lite sostenute.

La prima decisione sottolinea, in primo luogo, come sia da rilevare una manifesta **incongruenza**, sia logica che in diritto, nella pretesa (della curatela fallimentare) di ricondurre alla violazione dei limiti gestori di cui all'[art. 2486](#) c.c. un danno risarcibile commisurato all'entità di debiti tributari e previdenziali maturati in capo alla società in epoca successiva all'asserita perdita del capitale sociale. In tal modo, infatti, si finirebbe per riproporre, puramente e semplicemente, l'assolutezza della previsione del previgente [art. 2449](#) c.c., rivista dalla riforma del 2003, con il nuovo [art. 2486](#) c.c. che fa riferimento al risarcimento di **eventuali danni** procurati al patrimonio sociale in relazione a perdite maturate nella gestione sociale (sia pure funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale).

E, quindi, richiamati gli oneri di deduzione e di prova gravanti sull'attore in tema di danno e nesso di causalità rispetto alla condotta contestata, è ritenuto evidente come il dato relativo all'esistenza di "debiti" maturati in capo alla società in epoca **successiva** al momento di asserita perdita dei requisiti di capitale sia circostanza, di per sé, "**neutra**" rispetto alla possibile individuazione di un danno risarcibile.

A fronte di ciò, si reputa innanzitutto da escludere ogni possibile responsabilità per i danni astrattamente configurabili in relazione alla contestazione di (mero) omesso pagamento di tributi e contributi in capo ai **revisori** – in quanto privi di qualunque potere e, dunque, responsabilità di gestione – una volta preso atto che nel caso di specie l'esistenza di tali debiti non pagati risultava chiaramente indicata nei bilanci approvati dalla società.

Quanto ai **sindaci**, poi, sono da escludere profili di responsabilità quando abbiano puntualmente e reiteratamente sollecitato l'assunzione delle iniziative necessarie a superare la situazione venuta a crearsi, anche con espresso riferimento ai provvedimenti [ex art. 2447](#) c.c. Rispetto ad essi, deve indiscutibilmente escludersi la possibilità di ritenere "dovuta" un'iniziativa [ex art. 2409](#) c.c. almeno fino a quando, di fatto, poteva apparire percorribile un iter di progressivo **risanamento** del-

la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

E nessun rimprovero di inerzia e/o negligenza può muoversi anche nel caso in cui, senza soluzione di continuità rispetto all'emersione dell'impossibilità di risanamento, si registri la proposizione di domande di fallimento da parte dei creditori sociali. In tale ipotesi, infatti, è priva di fondamento qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti dei sindaci, stante la manifesta impossibilità di ipotizzare un intervento del Tribunale (su eventuale iniziativa dei sindaci) idoneo in concreto ad anticipare un qualsivoglia intervento sulla **gestione sociale** prima della presentazione delle istanze di declaratoria di insolvenza e, quindi, idoneo a ridurre l'importo del pregiudizio economico subito dalla società; con conseguente palese mancanza di ogni possibile nesso di causalità tra (eventuale) inadempimento e danno risarcibile.

La seconda decisione attiene, invece, a una contestazione di responsabilità dei sindaci da omesso controllo rispetto alla concessione di finanziamenti manifestamente ingiustificati in favore di società terze (e poi fallite).

Rispetto ad essa si osserva come, figurando i finanziamenti come un'**ordinaria** operazione commerciale, sia possibile ipotizzare che la manifestamente ingiustificata concessione degli stessi sarebbe stata rilevabile dalle scritture contabili, ma ciò, inevitabilmente, in un momento in cui le operazioni erano già eseguite e a contratti già stipulati.

Una responsabilità dei sindaci, quindi, potrebbe (in astratto) essere invocata solo secondo le seguenti alternative: per **pregiudizi patrimoniali** conseguenti ad analoghe condotte successive, perché rese possibili o, quanto meno, favorite dall'omesso intervento dei sindaci sulle condotte illegittime in esame e in tesi colpevolmente non rilevate o comunque non denunciate (situazioni non contestate nel caso di specie); per le medesime condotte illegittime "**scoperte**", ma solo nell'ipotesi in cui sussista la prova (non fornita nel caso di specie) che un tempestivo intervento dei sindaci (con opportuna sollecitazione del CdA ovvero con denuncia ai soci o al Tribunale, e conseguente avvio di mirate azioni giudiziarie) avrebbe potuto essere idoneo a elidere il pregiudizio patrimoniale concretizzato in capo alla società.

In particolare, occorrerebbe provare che le società "beneficiarie" dai finanziamenti (e poi dichiarate fallite), erano in origine in grado di restituire i relativi importi ove tempestivamente messe in mora, attraverso le iniziative di nuovi amministratori o anche di un amministratore giudiziario nominato [ex art. 2409](#) c.c.